

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA

REGOLAMENTO SULLA DIFESA D'UFFICIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza

- visto l'art. 16 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa di ufficio;
- visto il decreto legislativo 30 gennaio 2015 n. 6 in tema di "*Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'art. 16 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247*";
- vista la previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad un elenco unico nazionale, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica;
- considerato, altresì, che è demandato al Consiglio nazionale forense la tenuta dell'elenco unico nazionale nonché la individuazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità della sede e della reperibilità;
- visto il regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio (di seguito denominato Regolamento), approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 maggio 2015 ed in particolare i compiti di verifica e controllo dei Consigli degli Ordini circondariali in ordine ai requisiti di iscrizione e di mantenimento nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio;
- ribadito il principio generale secondo cui la difesa d'ufficio, incarico di natura pubblicistica, è volta a garantire la professionalità e il decoro dell'avvocato al fine della tutela del diritto di difesa;
- richiamata la natura volontaria dell'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio, con le doverose conseguenze da assumersi anche in sede di determinazione dei compensi professionali, alla luce di elementari quanto fondamentali principi di lealtà e di correttezza nell'esercizio di tale ufficio, sia con riferimento ai colleghi sia con riguardo allo stesso Consiglio dell'Ordine;
- richiamata altresì la necessità di tutelare il prestigio dell'Avvocatura e il decoro professionale di tutti gli avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo dell'attività professionale svolta dai difensori iscritti nell'elenco;
- ritenuto che è necessario disciplinare con regolamento: le modalità di inserimento dei difensori di ufficio nell'elenco unico nazionale, le modalità di tenuta di detto elenco da parte del Consiglio nazionale forense, le modalità di trasmissione delle domande di inserimento e allegato parere da parte dei Consigli degli Ordini circondariali nonché la determinazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio;

ADOPTA

il seguente regolamento in attuazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate.

ART. 1

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio

1. La domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale deve essere presentata, a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio dell'Ordine che provvederà al successivo inoltro, unitamente al parere di cui all'art. 29 D.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, al Consiglio Nazionale Forense, al quale spetta l'accoglimento o il rigetto della domanda.

2. In osservanza a quanto disposto dall'art. 29 co. 1-bis del D.lgs. 28 luglio 1989, l'inserimento è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti::

- a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
- b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerale o dibattimentali, anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio;
- c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. E' condizione per l'iscrizione all'elenco nazionale l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Nel formulare il proprio parere al Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine tiene altresì in particolare considerazione che il richiedente non abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento.

ART. 2

Requisiti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio

1. Il Consiglio dell'Ordine verifica annualmente la sussistenza delle condizioni necessarie per la permanenza nell'elenco nazionale, e segnatamente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, e dall'art. 5 del Regolamento:

- a) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
- c) l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 l. 31 dicembre 2012 n. 247.

2. Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lettera b), l'avvocato iscritto nell'elenco nazionale deve presentare, a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco nazionale, documentazione attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali, anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.

3. Il Consiglio dell'Ordine trasmette la documentazione di cui al comma precedente, unitamente al parere previsto dall'art. 29, comma 1-*quinques*, D.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, e relativo alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco nazionale, al Consiglio Nazionale Forense, al quale spetta la decisione relativa all'eventuale cancellazione dell'iscritto.

ART. 3

Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione automatica prevista dall'art. 2 D. Lgs. 30.1.2015 n. 2015

1. Gli avvocati che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, risultavano già iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio predisposti dal Consiglio dell'Ordine di Piacenza sono iscritti automaticamente, ai sensi dell'art. 2 del citato D. Lgs. ed a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso, nell'elenco nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.

2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione di cui al comma precedente, l'avvocato deve presentare, a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio dell'Ordine di Piacenza, entro il 20 febbraio 2016, idonea documentazione comprovante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali, anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.

ART. 4

Doveri del difensore d'ufficio

1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.

2. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato:

- a) ha l'obbligo di prestare il patrocinio;
- b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla, ed il suo impedimento dovrà essere comunicato all'autorità giudiziaria nelle forme e nei modi previsti dall'art. 30 disp. att. c.p.p.;
- c) nelle ipotesi di diversi e successivi difensori nominati d'ufficio nel medesimo procedimento penale, deve, qualora nominato da ultimo ai sensi dell'art. 97, comma 4

- c.p.p., chiedere che si proceda alla nomina definitiva di un difensore ex art. 97, comma 1 c.p.p., attesa la necessità di tutelare compiutamente il diritto di difesa;
- d) non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente;
 - e) deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia ed informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito;
 - f) deve cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia;
 - g) ove sia impedito a partecipare a singole attività processuali, deve incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco nazionale che, ove accetti, è responsabile, in solido con il sostituto, dell'adempimento dell'incarico;
 - h) deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;
 - i) deve sollecitare il giudice, anche tramite il Consiglio dell'Ordine o il CNF, a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4, c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica;
 - j) deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale.

ART. 5

Cancellazione dall'elenco nazionale

1) La mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell'elenco nazionale comporta la cancellazione d'ufficio dell'avvocato.

2) Il Consiglio dell'Ordine avuta notizia del decesso, della sospensione o cancellazione volontaria del difensore, o della definitività di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento allo stesso inflitta, la comunica, senza ritardo, al Consiglio Nazionale Forense che delibera la immediata cancellazione.

3) L'avvocato, trascorsi almeno due anni dall'iscrizione nell'elenco nazionale, può chiedere al Consiglio Nazionale Forense la cancellazione dall'elenco stesso. Nei casi di cui ai commi precedenti, non potrà essere presentata domanda di re-iscrizione, se non trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

ART. 6

Dovere di vigilanza del Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei doveri deontologici, nonché sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, pervenuta segnalazione da parte degli uffici giudiziari nei confronti di un difensore d'ufficio, incarica di volta in volta un Consigliere di svolgere istruttoria, volta ad accertare le motivazioni sottese alla mancata comparizione del difensore d'ufficio in udienza e/o ad attività per le quali era stato designato.

Il Consigliere delegato all'istruttoria ne dà comunicazione – a cura degli uffici di segreteria del Consiglio – all'iscritto destinatario della segnalazione, avvisandolo della facoltà di presentare memorie e documenti e di essere personalmente sentito. Terminata l'istruttoria, il Consigliere delegato illustra il fascicolo al Consiglio dell'Ordine, che delibera dichiarando giustificata oppure non giustificata la mancanza oggetto della segnalazione.

L'attività istruttoria si rende necessaria essendo compito del Consiglio dell'Ordine, con cadenza annuale, formulare parere da inviare al Consiglio Nazionale Forense circa la sussistenza dei requisiti necessari per l'inserimento ovvero per il mantenimento del nominativo dell'avvocato nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio.

Qualora un avvocato sia oggetto di tre segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria per manchevolezze non giustificate verificatesi negli ultimi tre anni, il Consiglio dell'Ordine renderà parere negativo al Consiglio Nazionale Forense. Il parere reso dal Consiglio dell'Ordine con cadenza annuale e inviato al Consiglio Nazionale Forense farà comunque menzione di tutte le segnalazioni pervenute da parte dell'autorità giudiziaria per la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d'ufficio era stato nominato, anche nel caso in cui l'iscritto abbia fornito adeguata giustificazione.

In ogni caso, integrando la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d'ufficio era stato designato una possibile violazione dell'art. 38 del codice deontologico forense, ogni segnalazione pervenuta dall'autorità giudiziaria sarà trasmessa al Consiglio distrettuale di disciplina, per quanto di sua esclusiva competenza.

Piacenza, lì 15 settembre 2015

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
Avvocato Graziella Mingardi